



anno III - n.3 - novembre 2021

# SINDACATO NUOVO

TRIMESTRALE FILLEA CGIL | REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI ROMA N.57 DEL 9/5/2019 | COPIA OMAGGIO

**Fabbrica per Fabbrica ■ Cantiere per Cantiere**

in questo numero

**Stop Amianto**

di Ermira Behri

**Distacco transnazionale**

di Marco Benati

**Accordo sindacati Mims**

di Redazione

**Durc di congruità**

di Redazione

**Appalti, le ambiguità**

di Alessandro Genovesi

**Ordinanza Sisma**

di Redazione

**Sfruttamento: i casi di Macerata e di Firenze**

di Matteo Ferretti e Giulia Masini

**Lavori gravosi**

di Ezio Giorgi

**Ape sociale e precoci**

di Serena Morello

**In&Out**

di Barbara Cannata

editoriale di Alessandro Genovesi

**I**l Paese sta conoscendo una ripresa economica importante, tutti gli indicatori generali (a partire dal PIL, Prodotto Interno Lordo +7%) e di settore (edilizia +12%, materiali +6%, legno arredo +8%) lo certificano. Ma crescita economica non vuol dire per forza anche buona occupazione, cioè più lavoro regolare, stabile, sicuro, che valorizzi professionalità e saperi.

Per queste ragioni la CGIL, insieme a CISL e UIL, è in campo su una rivendicazione "di sistema" che affronti i nodi di fondo di quale modello di sviluppo: da quali politiche industriali a forte contenuto di innovazione, a quali strumenti per ridurre la precarietà in particolare di donne e giovani, da come accompagnare la transizione ecologica (ammortizzatori sociali) a quali politiche fiscali per riattivare consumi interni e vera lotta all'evasione, fino a quale sistema pensionistico che riconosca che "i lavori non sono tutti uguali".



editoriale

Perché alla fine i nodi sono due: da un lato come il mondo del lavoro contribuisce alla ripresa, dall'altro che contenuto di "trasformazione" avrà questa ripresa. Se viene messa o no al servizio di una progressiva ma costante riduzione di quelle disuguaglianze sociali e ambientali, che ci hanno

fatto precipitare nel "burrone" di una crisi economica e sociale che è anche crisi di democrazia e di partecipazione. Una crescita socialmente più giusta è del resto la precondizione per tornare ad alimentare una democrazia sempre più in sofferenza (si veda il tasso di partecipazione delle



fasce popolari alle ultime elezioni amministrative) e per contrastare fenomeni di populismo e finanche eversione (è in quel mare di disagio che si insinuano fascisti ed estremisti, compresi gli assalitori della nostra sede nazionale).

La Fillea è in piena sintonia con questa strategia, con la profonda convinzione della bontà di un rapporto unitario genuino e trasparente, con la necessità di declinare le parole d'ordine "più occupazione, più stabile, più di qualità", tenendo insieme qualificazione delle imprese, strutturazione industriale dei nostri settori (a partire dall'edilizia), contrasto al lavoro irregolare e agli infortuni attraverso gli strumenti dell'azione contrattuale e dell'azione politica.

Leggiamo così allora l'impegno contro il lavoro irregolare, ora più che mai necessario, visto la crescita del settore, grazie agli investimenti e agli incentivi pubblici (dal PNRR al Fondo Complementare, ai vari bonus, compreso il 110% prorogato come da nostra richiesta): non solo denunce e azioni contro lo sfruttamento (si vedano gli articoli su Firenze e Macerata) ma anche e soprattutto prevenzione (dal 1 Novembre è operativo il Durc di Congruità per tutti i cantieri pubblici e per quelli privati sopra i 70 mila euro).

Leggiamo dentro questa strategia l'intesa del 25 Ottobre con il Ministro Giovannini: non solo per mettere a verifica il rispetto degli accordi di dicembre e successivi, sullo scambio "più occupazione tramite divieto di straordinari versus ciclo continuo", ma anche le nuove tutele previste proprio dal Decreto del Ministro Orlando sulla Congruità e dal decreto 77/2021 sulla parità di trattamento e sull'applicazione dello stesso CCNL nei sub appalti (vedi anche il numero precedente di SN).

Leggiamo dentro questa strategia la declinazione "industriale" delle nostre piattaforme contrattuali: dalla centralità della formazione e sicurezza e dal contrasto al sotto inquadramento in edilizia, alla piattaforma per il rinnovo del CCNL del cemento, con l'importante Avviso Comune sottoscritto per una giusta transizione energetica nel comparto.



Analizziamo allo stesso modo la battaglia (vincente) che ha portato all'ordinanza n.118/2021 del Commissario Legnini sulla ricostruzione privata o il sostegno alla campagna del sindacato europeo per migliori tutele relativamente all'esposizione all'amianto (vedi articoli dedicati).

E ancora l'azione rivendicativa su salute e sicurezza, per spingere ancora più avanti la strategia del Governo sul punto: bene il decreto appena varato, bene i passi avanti con il nuovo articolo 14 del T.U. su salute e sicurezza, ma servono correttivi importanti e soprattutto l'introduzione della patente a punti e dell'aggravante di "infortunio mortale sul luogo di lavoro", anche per premiare le aziende serie e colpire con la giusta durezza chi specula sulla vita dei lavoratori. Non è un caso che la stessa piattaforma di indizione della manifestazione nazionale degli edili del 13 Novembre a Roma, tiene in-

sieme richieste specifiche di attuazione di alcune norme del dlgs. 81/2008 con le rivendicazioni contrattuali, con alcune proposte sulla organizzazione del cantiere e sulla qualità di impresa, con la richiesta di una riforma delle pensioni che permetta a chi ha oltre 60 anni di scendere dalle impalcature (da qui la battaglia che stiamo facendo con Inca per riconoscere concretamente quanto già previsto e per modificare la c.d. Ape Sociale portando da 36 anni a 30 i requisiti per accedere in edilizia, anche seguendo le indicazioni della Commissione Damiano sulla gravosità dei vari mestieri). Insomma la Fillea pratica ciò che predica (o almeno ci prova), mette a disposizione le proprie idee ed energie per contribuire dentro e soprattutto fuori dalla Confederazione, alla più generale strategia di riconquista di spazi e riconoscimenti per il

mondo del lavoro. Oggi che le trasformazioni necessitano di più sindacato, di più partecipazione, di più forte e strutturate relazioni industriali.

Incalzando Governo ed Imprese, istituzioni nazionali e locali, partiti politici e movimenti civici. Facendo cioè il nostro mestiere di sindacato generale che ha sempre a cuore le sorti del Paese e delle sue classi popolari. Oggi più che mai: perché abbiamo una doppia responsabilità. Spendere bene e nel modo giusto le risorse in più che abbiamo; dimostrare - facendo bene - che l'Unione Europea ha scommesso sulla politica giusta, quella dell'intervento pubblico, della programmazione, dell'inclusione, della solidarietà.

**Alessandro Genovesi**  
Segretario generale Fillea Cgil



# STOP AMIANTO

di Ermira Behri | SEGRETARIA NAZIONALE FILLEA CGIL

**I**l parlamento Europeo nella seduta del 19 ottobre 2021 ha votato, a larga maggioranza (con 675 a favore, 2 voti contrari e 23 astensioni), a favore di una strategia europea per la rimozione sicura di tutto l'amianto in Europa. Il limite di esposizione all'amianto (OEL) passa dall'attuale 100.000 f/m<sup>3</sup> (0,1 f/cm<sup>3</sup>) al nuovo limite di **1000 fibre/m<sup>3</sup> (0,001 fibre/cm<sup>3</sup>)**. Spetta ora alla Commissione Europea legiferare in linea con la decisione del Parlamento Europeo.

Il PE ha approvato una relazione ambiziosa: una strategia europea per la rimozione totale dell'amianto con programmi nazionali di rimozione e registri pubblici sulla presenza dell'amianto, sostegno ai proprietari di case per gli interventi, una revisione della direttiva UE sulla protezione dei lavoratori esposti all'amianto in ambito lavorativo, un migliore riconoscimento e compensazione per le vittime dell'amianto e disposizioni per lo smaltimento sicuro dei rifiuti di amianto. La Fillea Cgil, con il sostegno della CGIL, ed insieme alla Filca Cisl e FenealUil hanno sostenuto con forza questa proposta ed hanno dato il loro contributo in merito alla sensibilizzazione su questo importante tema. Questa grande vittoria è frutto del duro lavoro svolto dal Sindacato Europeo delle Costruzioni EFBWW insieme a tutti gli affiliati ed alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES).

Si tratta di una vittoria importante per i lavoratori dei settori che ancora si confrontano con la micidiale eredità dell'amianto: operai edili specializzati alla rimozione dell'amianto, minatori, addetti alla pulizia o allo smaltimento dei rifiuti che sono regolarmente esposti all'amianto. Si aggiungono a quest'elenco i lavoratori edili che si occupano delle ristrutturazioni degli edifici costruiti prima degli anni '90 con il rischio concreto di trovarsi casualmente esposti insieme ai loro familiari ed i comuni cittadini.

L'amianto è ancora presente in circa 35 milioni di edifici nell'UE, edifici che saranno ristrutturati o demoliti dai lavoratori nel corso dell'ondata di ristrutturazione edilizia dell'UE per raggiungere gli obiettivi sul

clima (ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 55% entro il 2030 per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050). Nell'Unione Europea 28 sono morte negli ultimi 40 anni 3,17 milioni di persone a causa dell'inalazione di fibre di amianto. Gli esperti della Commissione internazionale per la salute sul lavoro (ICOH) avvertono che con l'OEL obsoleto, l'UE rischia di continuare con circa 90.000 decessi per amianto ogni anno.

*Una vittoria storica: dal Parlamento europeo SI al rafforzamento degli impegni per la rimozione dell'amianto, ora la parola alla Commissione Europea*

## Qual è la situazione in Italia?

La legge che ha messo al bando l'amianto in Italia, la 257/92 sta per compiere 30 anni. Eppure il dramma delle morti e delle malattie provocate dall'esposizione a questo minerale è ancora in corso. Ogni anno in

**OCCHIO!**  
*all'AMIANTO*  
riconosco, fai controllare e fai intervenire

QR CODE

**SI PUÒ NASCONDERE IN:**  
Tetti e controsoffitti,  
pareti e pannelli,  
tubazioni acqua,  
tubazioni riscaldamento,  
canne fumarie, pavimenti  
in vinile amianto e persino  
sui balconi e nello stucco  
delle finestre  
**SCOPRI DI PIÙ**  
[www.occhioallamianto.it](http://www.occhioallamianto.it)

**NEL CORSO DELLE RISTRUTTURAZIONI E DELLE DEMOLIZIONI, NEL DUBBIO FERMATI!**  
Ristrutturare e demolire edifici costruiti prima del 1994\* può essere pericoloso perché potrebbero esserci materiali contenenti amianto. **Se pensi che possa essere amianto fermati!**  
Avvisa il tuo capocantiere, il R.S.P.P. ed il R.L.S./R.L.S.T per preservare la tua vita, quella dei tuoi colleghi ed anche dei tuoi familiari. **Scopri di più su [www.occhioallamianto.it](http://www.occhioallamianto.it)**

**cncpt** **FORMEDIL**  
ENTE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL'EDILIZIA

Network della sicurezza in edilizia

CGIL  
FILLEA  
legacoop

ANAEPA  
CONFEPI  
ANCE  
FENEALUIL  
CONFCOOPERATIVE  
COOPERAZIONI

\* L'ambito è vietato in Italia dalla legge 257 del 1992 che ha varato alcune deroghe fino al 1994

Italia ci sono oltre 3mila decessi a causa dell'amianto. I malati per mesotelioma sono classificati dal ReNaM (Registro Nazionale Mesotelioma) INAIL per il 70% per causa lavorativa diretta e per un altro 10% per causa lavorativa indiretta, cioè per esposizione ambientale o familiare. Dall'ultimo rapporto, pubblicato dall'Inail nel 2018, si evince che considerando l'intera finestra di osservazione (1993-2015) e i soli soggetti colpiti dalla malattia per motivo professionale, il settore di attività maggiormente coinvolto è l'edilizia (3.002 casi di mesoteliomi, pari al 15,5% del totale della casistica). Solo nel 2018 l'INAIL ha riconosciuto in questo settore 292 tumori di origine professionale, di cui 116 mesoteliomi, e 238 altre patologie asbesto-correlate.

### È tempo di fermare questi tragici numeri!

Ricordiamo che in Italia il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore (D.lgs. n.81 del 2008). In altri paesi come la Francia, la Germania e i Paesi Bassi i limiti attuali sono molto più bassi.

Secondo le stime più attendibili, sono ancora 24 milioni le tonnellate di amianto presenti sul nostro territorio, sono 2400

circa gli istituti che contengono ancora la sostanza killer e circa 83 mila km di condotte per acquedotti ed in misura minore gasdotti. Si calcola che l'amianto sia stato utilizzato per produrre 3 mila differenti tipi di manufatti, di cui 2 mila destinati all'uso in edilizia. Il processo di bonifica è troppo lento, solo l'1% all'anno e con questi ritmi si presume che ci vorranno 60-70 anni per eliminare solo l'amianto visibile. **Bisogna cambiare rotta! I parlamentari europei con il loro voto hanno detto Sì!**

I dati relativi all'uso del Superbonus (110% per interventi di ristrutturazione o riqualificazione di edifici già esistenti) ci dicono che sono già attivi circa oltre 37mila cantieri. Inoltre il governo ha confermato la proroga del Superbonus al 2023 da inserire nella Legge di Bilancio 2022 **(ma gli incentivi dovrebbero includere anche misure parallele per la rimozione dell'amianto, garantendo adeguate fonti di finanziamento, visti i costi alti ed il fenomeno delle discariche abusive)**.

Un evidente incremento di lavoro che porta con sé un potenziale aumento dei rischi di esposizione all'amianto, anche casuale ed inconsapevole dei lavoratori edili insieme ai loro familiari ed i comuni cittadini. Preoccupazione espressa anche dai Rappresentanti della FILLEA interve-

nuti durante i lavori della Assemblea nazionale RLS/RLST CGIL 'Per un futuro e un lavoro sicuri' svoltasi lo scorso 13 ottobre al Centro Congressi Frentani.

Per questi motivi, proprio in questi giorni, l'ente bilaterale della formazione e sicurezza del settore edile (CNCPT-FORMEDIL), con la partecipazione di tutte le parti sociali delle costruzioni, ha lanciato una grande campagna di informazione e sensibilizzazione dei lavoratori del settore ma anche di tutti i cittadini, rispetto al rischio amianto in particolare nelle ristrutturazioni e demolizioni dal titolo "occhioallamianto". Una vasta e capillare azione di prevenzione tramite la diffusione di materiale che contiene le informazioni necessarie ad allertare i lavoratori della filiera, con le informazioni fondamentali per difendersi dall'amianto e con indicazioni specifiche su come comportarsi di fronte al pericolo, informazioni utilissime su cosa fare e soprattutto non fare in caso di materiale sospetto: come riconoscerlo, farlo controllare e far intervenire.

*Per tutte le informazioni potete consultare il sito realizzato "www.occhioallamianto.it" che contiene tutte le indicazioni riportate nei materiali cartacei che sono facilmente scaricabili in alta definizione all'indirizzo <https://occhioallamianto.it/materiali> ■*

## Libertà o sfruttamento?

*Fari puntati sul distacco transnazionale, che in edilizia molto spesso significa sfruttamento e mancanza di sicurezza*

di Marco Benati | DIPARTIMENTO INTERNAZIONALE FILLEA CGIL NAZIONALE

**I**l 18 giugno in Belgio, ad Anversa, per un crollo in un cantiere di una scuola in costruzione hanno perso la vita cinque operai, mentre nove sono rimasti gravemente feriti. I lavoratori erano tutti occupati lungo la filiera dei subappalti ed in distacco transnazionale. La gravità di quanto accaduto ha colpito l'opinione pubblica e le autorità in tutta Europa, mettendo a nudo l'inaccettabile livello di rischio per i lavoratori edili e di quanto la catena dei subappalti, in particolare attraverso il distacco di squadre di lavoratori di imprese estere (distacco transnazionale)

ne aumenti l'incidenza infortunistica. Altro che strumento per la libertà di movimento dei lavoratori e la corretta concorrenza tra imprese in UE, il distacco transnazionale in edilizia, che è in continua crescita, ormai è diventato un modello di impiego temporaneo dei lavoratori delle costruzioni con imprese o agenzie di fornitura di manodopera, che spesso utilizza lavoratori assunti per essere distaccati (nonostante sia vietato dalla legge), per aumentare il margine dei profitti abbattendo il costo del lavoro, speculando su differenze contributive e fiscali

e sul controllo di lavoratori poco informati e poco sindacalizzati.

Dopo questa immane tragedia la nostra Federazione sindacale europea EFBWW ha scritto a Parlamento e Commissione europea per pretendere un'inversione di marcia in materia di tutela dei lavoratori in subappalto e in distacco transnazionale: la misura è colma, si pretendono nuove regole per limitare la catena del subappalto e favorire l'occupazione diretta e di qualità, l'introduzione della carta d'identità sociale nel settore edile e il sostegno alle parti sociali che ne sostengono la diffu-



sione, l'aumento del numero degli ispettori e maggiori controlli nei cantieri edili. Finora la Commissione europea ha battuto la strada sbagliata nel contrastare alcune norme per la tutela dei lavoratori adottate dai Paesi membri, interpretate come ostacolo al libero mercato interno. Il dialogo sociale in materia ha certamente favorito l'adozione da parte della UE di direttive che hanno sancito una base normativa che ha ridotto, sulla carta, i margini di dumping contrattuale e sociale per i lavoratori dipendenti di imprese straniere distaccati in altri paesi europei. Questa normativa non basta, ma soprattutto non è diffusamente applicata. A luglio di quest'anno 24 paesi membri dell'UE sono stati messi in mora dalla Commissione europea per la non corretta applicazione delle direttive sul distacco di lavoratori tra paesi diversi, avviando un dialogo con i relativi governi. Nelle dichiarazioni della Commissione l'obiettivo è quello di garantire che le norme in vigore consentano il proseguimento del distacco dei lavoratori nel mercato unico senza inutili ostacoli per i datori di lavoro, garantendo nel contempo i diritti dei lavoratori distaccati. Come sottolineato dall'EFBWW ben vengano le procedure di infrazione per la non corretta applicazione delle direttive, ma ci vuole una grande attenzione affinché queste alla fine non si traducano, in nome del "totem" della libera concorrenza, in una rimozione o riduzione delle tutele dei lavoratori poste dai singoli paesi. E proprio questo potrebbe essere il rischio per quanto riguarda la messa in mora dell'Italia che ha per oggetto il termine entro il quale effettuare la comunicazione preventiva, al Ministero del Lavoro, attualmente previsto entro le 24 del giorno antecedente all'inizio del distacco, anziché "al più tardi all'inizio della prestazione del servizio" come indicato dall'art. 9 della Direttiva 2014/67 che viene visto come un possibile eccesso di "burocrazia" cui è sottoposta l'impresa. Per quanto possa sembrare un'interpretazione piuttosto forzata è necessario verificare con attenzione il confronto sul tema, in quanto tutti gli operatori dell'edilizia sanno quanto sia importante la comunicazione anticipata del distacco (come in generale quella dell'assunzione dei lavoratori, in Italia tardivamente conquista nel 2006) visto che sindacato Europeo EFBWW e l'associazione



**Pracownicy budowlani: Poznajcie swoje prawa!**  
**Lucrători în construcții: cunoașteți-vă drepturile!**  
**Строителни работници: Знайте правата си!**  
**Construction workers: Know your rights!**  
**Travailleurs de la construction, faites valoir vos droits !**  
**Lavoratori delle costruzioni: conoscete i vostri diritti!**  
**Bauarbeiter: Kenne deine Rechte!**  
**Trabajadores de la Construcción: ¡conoced vuestros derechos!**  
**Bouwvakkers: Ken uw rechten!**



europea dei costruttori FIEC hanno congiuntamente dichiarato che sono fermamente contrari a qualsiasi forma di esenzione della comunicazione anticipata del distacco in edilizia, perché questo senza dubbio aprirebbe la strada a forme di irregolarità e frode. Al contrario deve essere rafforzata la strada dell'utilizzo della comunicazione anticipata del distacco per verificare le condizioni di lavoro degli operai coinvolti. Da una nostra verifica a campione su alcune province italiane, in media risulta regolarmente iscritto alla Cassa edile di competenza meno del 50% dei lavoratori distaccati ufficialmente in edilizia. Se consideriamo che i lavoratori stranieri distaccati sono particolarmente vulnerabili in quanto l'alloggio, il titolo di soggiorno in Italia, il pagamento del sa-

lario dipendono strettamente dall'impresa/agenzia che li distacca in Italia, è chiaro che se a questo si associa anche la non applicazione del CCNL si tratta di lavoratori esposti allo sfruttamento (l. 199/2016); possiamo di conseguenza ritenere che molto probabilmente oggi, nei cantieri in Italia, operano centinaia di operai in distacco internazionale, sfruttati e ricattati, sottopagati e privati dei versamenti previdenziali, senza diritti né tutele, a cominciare da quelle su sicurezza e salute (compreso il rischio Covid - accesso al vaccino e la corretta registrazione del green pass). Con la fortissima crescita del settore delle costruzioni dei prossimi anni, l'impiego di manodopera in distacco transnazionale aumenterà significativamente, per questo è necessario dimo-

strare di avere gli strumenti per contrastarne gli effetti negativi in caso di frode e sfruttamento. Uno strumento utile è certamente il sito web [WWW.CONSTRUCTIONWORKERS.EU](http://WWW.CONSTRUCTIONWORKERS.EU) realizzato dalla EFBWW che riporta, in modo chiaro e sintetico, le condizioni di lavoro in edilizia previste dai contratti collettivi e dalle leggi di ogni paese europeo tradotti in 30 lingue, oltre che i contatti con le organizzazioni sindacali di ogni paese. In questi mesi siamo impegnati a far conoscere a

tutti i lavoratori del settore questo sito e le tutele in caso di distacco, ma a fianco di questo impegno è quanto mai necessaria una vasta e mirata azione ispettiva delle condizioni di lavoro nei distacchi, che parta dall'incrocio delle banche dati del Ministero del lavoro con quelle delle Casse edili.

In conclusione siamo tutti consapevoli che solo con la trasparenza delle condizioni di assunzione e di lavoro si può orientare la crescita del settore verso legalità e corretta

concorrenza tra imprese, per questo il sindacato europeo EFBWW sostiene la necessità di realizzare la "Carta elettronica di sicurezza sociale europea" per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, e così a livello nazionale coerentemente FILLEA FILCA e FENEAL nella piattaforma per il rinnovo del CCNL dell'edilizia, richiedono l'avvio della Carta di identità professionale edile (CIPE) che dovrebbe essere assegnata ad ogni singolo lavoratore iscritto in Cassa Edile. ■

## Presto e Bene

*L'accordo del 25 ottobre tra il Ministro Giovannini (Mims) e Fillea Filca Feneal*

a cura di REDAZIONE

**F**are presto le opere che servono al Paese, puntando su qualità del lavoro e sicurezza, è possibile. Questo il senso dell'accordo del 25 Ottobre sottoscritto tra il sindacato delle costruzioni e il Ministro Giovannini (per testi e comunicato ufficiale vedi [www.filleacgil.net/tutto/137-comunicazione/16858-accordo-mims-sindacati.html](http://www.filleacgil.net/tutto/137-comunicazione/16858-accordo-mims-sindacati.html)). Un accordo che rafforza un percorso avviato con il Ministro Paola De Micheli e che ha visto poi un'evoluzione con il Governo Draghi, in particolare su lotta al lavoro irregolare e tutele nei sub appalti. Ora che molti cantieri si vanno concretamente aprendo (per quasi 100 miliardi tra PNRR, Fondo Complementare e risorse ordinarie) sono state messe insieme più "leve" che possono positivamente aggredire organizzazione del lavoro, qualificazione della filiera, contrasto al dumping contrattuale. Assumendo la prospettiva che gli infortuni sono spesso causati da poca formazione (il CCNL dell'edilizia investe molto su questo), carichi di lavoro e orari eccessivi, applicazione di CCNL non corrispondenti alle mansioni svolte, deresponsabilizzazione man mano che si "scende" lungo la catena dei sub appalti. L'intesa interviene su tutto ciò, sistematizzando lo "scambio" contenuto ne-

gli accordi di Dicembre 2020 (opere commissariate), Gennaio 2021 (tutte le opere finanziate dal PNRR), Aprile 2021 (opere finanziate dagli altri fondi): ovvero siamo pronti, come sindacato, a lavorare h24, sette giorni su sette, perché siamo noi che per primi vogliamo presto il rilancio del Paese. In cambio però: divieto di straordinario (più della metà degli incidenti avviene tra la 7 e la 10 ora di lavoro) e quindi obbligo ad organizzare la quarta e quinta squadra (tradotto: più occupazione); applicazione del CCNL edile; ricorso alle migliori pratiche su salute e sicurezza.

A questo impegno se ne aggiungono altri due che potrebbero sembrare scontati, ma non è così. Verificare che le nuove norme, conquistate dal sindacato, con il decreto 143/21 del Ministro Orlando (Durc di Congruità) e con il nuovo articolo 105 del Codice Appalti (decreto 77/2021 Governo Draghi) sui sub appalti, vengano realmente applicate. In Italia spesso il problema non è solo conquistare nuove tutele, ma farle applicare.

In particolare dal 1° Novembre partirà il Durc di Congruità con evidenti effetti di emersione, migliore ripartizione dei cari-



chi, corretta applicazione del CCNL edile. Così come, sempre dal 1° Novembre, entrano in vigore sia il "nuovo" comma 1 dell'art. 105 (sulla nullità dell'appalto in caso la maggioranza delle attività prevalenti sia data a terzi) che il nuovo comma 14 per cui i lavoratori in sub appalto devono avere lo stesso trattamento economico e normativo come se fossero dipendenti dell'appaltatore (per cui il sub appalto non è più risparmio su salari e diritti) e, in caso di stesso lavoro, devono avere lo stesso CCNL dell'appaltatore (quindi, nel caso di lavori, il CCNL edile). L'importanza dell'intesa è che su questi tre aspetti vi è l'impegno del MIMS, titolare delle risorse, ma anche delle stazioni appaltanti (RFI, ANAS, Porti, Provveditorati OO.PP) e dei commissari che, insieme al sindacato, costituiscono i componenti dell'Osservatorio Nazionale. Cioè, invece di agire appalto per appalto, si punta sin dalla responsabilizzazione delle committenze a mettere "palletti e riflettori" dal vertice fino all'ultimo anello della filiera. ■

# Finalmente si parte


**Entra in vigore il Durc di congruità per tutti i lavori edili, pubblici e privati**

**Una conquista nel segno della regolarità del lavoro e della legalità**

a cura di REDAZIONE

**S**iamo partiti! Dal primo novembre 2021 come previsto dal DM 143/2021 è entrato in vigore l'obbligo del Durc di congruità per tutti i lavori edili, pubblici e privati (per i lavori privati è obbligatorio per quelli con un valore complessivo pari o superiori a 70 mila euro). Con la verifica dell'incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera, in relazione a diverse categorie di lavori edili, sulla base delle ore denunciate e versate alla cassa edile del territorio in cui si svolge il lavoro, le stesse casse edili svolgeranno un ruolo ancora più importante per la verifica del DURC, confermando sempre più la centralità del sistema degli enti bilaterali contrattuali dell'edilizia per la promozione della regolarità dei lavoratori e della leale concorrenza tra imprese sul mercato. Questo strumento è una conquista dei lavoratori edili, prima ottenuto con la sottoscrizione di uno specifico accordo tra parti sociali, e poi con la previsione per legge dell'obbligo della verifica della congruità per l'emissione del DURC, strumento che deve essere conosciuto da tutti gli operatori del settore e che necessita della massima omogeneità nell'applicazione delle procedure di verifica.

A seguire pubblichiamo la circolare della CNCE - Commissione nazionale paritetica per le casse edili - che indica le procedure per la verifica puntuale delle ore di lavoro e la gestione delle eventuali situazioni di non congruità riscontrate.



Dati Fillea

## Dove il Durc di Congruità già funziona: la ricostruzione del Centro Italia

(dati a Luglio 2021)<sup>1</sup>

Durc Congruità richiesti	Durc Congruità rilasciati	Durc Congruità su cui si è chiesta regolarizzazione (e poi rilasciati)	Durc Negativi
2225	2070	518	27

Regione	Tempo medio in giornate per il primo esame ed il primo riscontro (giorni)	Tempo medio (giorni) per l'esito finale (approvazione o negazione)
Marche	5,4	11,4
Lazio	2,0	5,00
Abruzzo	4,0	7,5
Umbria	2,9	6,2

Dati Fillea





Prot. 10541/p/cv

Roma, 22 settembre 2021

Comunicazione n. 792

Oggetto: *avvio congruità della manodopera - Promemoria Regole Casse Edili/Edilcasse*

In vista del prossimo avvio della verifica della congruità della manodopera nei lavori edili, fissata dall'art. 6 del DM n. 143/2021, per tutti i lavori denunciati a partire dal prossimo 1 novembre 2021 e alla luce del ruolo centrale che assumono le Casse, la scrivente ritiene fondamentale ricordare a tutte le Casse Edili/Edilcasse del territorio l'importanza di procedere costantemente nel garantire il rispetto delle regole fissate nel tempo dalle parti sociali del settore, anche al fine di garantire *un'omogeneità di comportamenti al livello nazionale*, tale da concorrere ad assicurare la regolarità e la leale concorrenza sul mercato.

Di seguito si intende, pertanto, ricordare il rispetto di alcuni principi cardine del sistema dettati nel tempo dalla parti sociali che meritano una particolare attenzione.

In particolare, a mero titolo esemplificativo, si ricorda che, da ultimo, anche nell'ambito della delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015 in tema di Durc viene ripreso il *principio del rispetto delle ore*, in virtù del quale (come già più volte sancito dalle parti sociali):

1. *condizione per la regolarità dell'impresa è che la stessa dichiari nella denuncia un numero di ore – lavorate e non- non inferiore a quello contrattuale;*
2. *la somma delle ore lavorate e di quelle non lavorate, comunque computabili, non deve essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese;*
3. *il numero delle ore di lavoro deve essere commisurato a quelle dell'orario ordinario di lavoro a norma di legge e di contratto.*

Fermo restando, infatti, le esimenti di cui all'articolo 29 della legge 341/95, per i permessi non retribuiti l'esimente è riconosciuta fino ad un massimo di 40 ore annue per anno civile. Per i permessi retribuiti l'esimente è riconosciuta fino ad un massimo di 88 ore annue da usufruire non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello della maturazione. Per le ferie l'esimente è riconosciuta fino ad un massimo di 160 ore per anno solare. In caso di superamento del tetto massimo delle esimenti come sopra riportate la Cassa Edile /Edilcassa è tenuta a chiedere chiarimenti all'impresa, così come, a titolo esemplificativo, in caso di imputazione delle ore non lavorate con causale "assenza ingiustificata".

Nel caso in cui l'impresa non fornisca alla Cassa Edile/Edilcassa esaurienti spiegazioni in merito al mancato rispetto dell'orario contrattuale per ragioni particolari, la Cassa richiede all'impresa il pagamento degli accantonamenti e dei contributi relativi alle ore non giustificate, mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese. In caso di mancato assolvimento, l'impresa è irregolare e la Cassa procede alla segnalazione dell'irregolarità in BNI.

A tal fine le Casse dovranno dotarsi di sistemi di controllo e di filtraggio delle ore (con riferimento all'anno civile) che garantiscano il rispetto delle suddette regole.

Si ricorda altresì che la sospensione di attività deve essere segnalata tempestivamente dall'impresa alla Cassa Edile/Edilcassa, con il modulo di denuncia relativo al mese d'inizio della sospensione. Qualora ciò non avvenga la Cassa invita l'impresa a motivare e, in difetto, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalla Delibera n. 2/2015, procede alla segnalazione di irregolarità.



Si sottolinea, inoltre, la necessità di porre la massima attenzione all'impresa che non abbia cantieri attivi ed ai Consorzi o Società consortili con personalità giuridica e senza dipendenti operai, ottemperando alle previsioni della suddetta Delibera n. 2/2015, in tema di iscrizione con indicazione della causa della mancata effettuazione delle denunce, con l'impegno a procedervi non appena iniziata una attività con dipendenti operai (primo caso) e dell'iscrizione in posizione inattiva (secondo caso – consorzio o società consortile).

Infine, si rammenta che nei casi di mancato rispetto della normativa contrattuale sulla trasferta, ovvero di versamento contributivo a Cassa Edil/Edilcassa diversa da quella prevista per contratto, le Casse potranno segnalarlo alla CNCE per le opportune verifiche del caso.

Si ricorda, inoltre, l'importanza delle modalità, più volte espresse dalla stessa CNCE, con riferimento alla funzione istituzionale che ricoprono le Casse nell'ambito del *recupero dei crediti dalla stesse vantati*.

In particolare, si rammenta la validità a tutt'oggi dei criteri orientativi per le procedure di recupero dei crediti, forniti con la comunicazione CNCE n. 325 del 2007 (in caso di mancata denuncia, mancato versamento, sollecito, diffida, affidamento pratica a legale) e si ribadisce *che è compito istituzionale delle Casse attivarsi per il recupero degli importi dovuti e non versati, sulla base del mandato ricevuto da impresa e lavoratore*.

Consapevoli delle criticità, più volte segnalate, circa la rilevanza dell'importo delle spese legali collegate ai recuperi del credito e, fermo restando, che questo non può costituire un deterrente all'azione della Cassa, si invitano le Casse, come già più volte evidenziato, a rafforzare la cooperazione sul territorio, eventualmente condividendo i legali con i quali alcune Casse hanno già avuto positive collaborazioni e, ove necessario, anche alla luce della comunicazione CNCE n. 668/2019, segnalare le persistenti criticità da portare all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della CNCE.

La scrivente Presidenza intende, inoltre, porre l'attenzione sull'importanza a livello nazionale di procedere in maniera omogenea con riferimento alla concessione di *rateizzazioni per il recupero dei crediti vantati nei confronti delle imprese*.

A tal proposito si rammentano le regole fissate dalle parti sociali con Accordo e relativo Addendum del 10 settembre 2020, cui hanno dato seguito anche diverse Comunicazioni della CNCE. Anche in tal caso interventi e gestione uniforme sul territorio sono alla base della garanzia di regolarità e lotta all'elusione.

Si richiama, inoltre, l'attenzione in merito alle procedure concorsuali, con particolare riferimento al fallimento, rispetto al quale è opportuno sottolineare l'importanza della tempestiva insinuazione al passivo della Cassa per il recupero di quanto a essa spettante sia con riferimento ai crediti dei lavoratori che ai contributi.

Infine, ma non in ultimo, si sollecitano le Casse Edili/Edilcasse, anche alla luce delle intese sottoscritte con le DTL per lo scambio informativo, ad un attento monitoraggio delle notifiche preliminari e, nei casi di lavori edili che coinvolgano imprese non iscritte, a inoltrare tempestiva segnalazione alle stazioni appaltanti e alla DTL stessa ai fini delle opportune verifiche.

Si invitano, pertanto, le Casse in indirizzo ad una *puntuale osservanza delle regole sopra richiamate* e, nel ringraziare per la consueta collaborazione, si ricorda che la direzione della CNCE rimane a disposizione per tutti i chiarimenti e gli approfondimenti del caso.

Cordiali Saluti

Il vicepresidente  
Antonio Di Franco

Il Presidente  
Carlo Trestini




## DURC. IN PILLOLE IL DECRETO 143 DEL MINISTERO DEL LAVORO

Nella parte iniziale del Decreto il Ministero del Lavoro precisa che:

- tutte le Casse Edili/Edilcasse costituite dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che aderiscono alla CNCE, sono abilitate al rilascio del DURC on-line e quindi del Durc di Congruità;
- nel decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative", all'articolo 49, comma 3, lett. b), si stabilisce che le amministrazioni competenti adottano il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera.

### Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione

- c.1** "La verifica della congruità si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione."
- c.2** ... "rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."

### Art. 3 - Verifica della congruità

- c.1** In fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata all' Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.
- c.2** Ai fini della verifica di cui al comma 1, si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.
- c.5** con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Parti sociali, sono periodicamente aggiornati gli indici di congruità riferiti all'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.

### Art. 4 - Termini e modalità del rilascio dell'attestazione di congruità

- c.1** L'attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero del committente.
- c.2** Per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
- c.3** Per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva.

### Art. 5 - Assenza di congruità ed effetti sul Durc on-line

- c.1** Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all'impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
- c.2** La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell'attestazione di congruità.
- c.3** Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
- c.4** Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l'attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
- c.5** Ai fini del comma 1, l'impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nel citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020.



**Legge delega: vanno superate alcune ambiguità che, se non corrette, possono generare passi indietro su tutele dei lavoratori, lotta alla corruzione e alle infiltrazioni.**

# Appalti: i nodi da sciogliere

di **Alessandro Genovesi** | SEGRETARIO GENERALE FILLEA CGIL

**D**opo il decreto 77/2021 convertito in legge n. 108 (decreto semplificazioni 2021) sono venuti meno i nodi del contendere con l'Unione Europea rispetto al vigente Codice degli Appalti, avendo risolto il tema della soglia "predeterminata" del sub appalto (oggetto di procedura di infrazione), con un cambio di filosofia complessiva, come posto dalla Fillea Cgil e dall'intero sindacato confederale: garantire parità di trattamento economico e normativo e stesso



CCNL tra lavoratori in appalto e sub appalto. Favorendo così la specializzazione produttiva e non l'utilizzo del sub appalto esclusivamente per risparmiare su salario e diritti dei lavoratori. Inoltre diversi interventi di riduzione dei tempi di attraversamento (i tempi che passano tra un'autorizzazione e l'altra per avviare un cantiere e che rappresentano oltre il 56% dei tempi complessivi, dalla progettazione al collaudo) sono stati già introdotti (Conferenza Unica dei Servizi con silenzio-assenso, Sovra intendenza Unica, riduzione dei passaggi Cipe, ecc.).

Quindi, nella pratica, non si capisce il senso di una nuova legge delega sugli appalti se l'obiettivo è facilitare la "messa a terra" delle risorse del PNRR, del Fondo Complementare, della programmazione ordinaria e comunitaria in materia di infrastrutture, rigenerazione, ecc.

Detto ciò la legge delega c'è, se ne discute in Senato (Atto Senato n. 2330, vedi su [www.senato.it](http://www.senato.it)), e contiene norme di principio (su cui poi il Governo emanerà i decreti attuativi, lo stesso Codice degli Appalti attuale è un decreto legislativo, il 50 del 2016 per l'appunto) fin troppo am-

bigue e, se non corrette, possibili foriere di passi indietro su tutele dei lavoratori, lotta alla corruzione e alle infiltrazioni.

Per queste ragioni i primi punti da chiarire con il Governo e con le forze politiche sono due: il primo riguarda il coinvolgimento o meno delle organizzazioni sindacali (che vi fu ed intenso all'epoca di Delrio Ministro), visto che parliamo della vita concreta di almeno 3 milioni e mezzo di lavoratori, tra appalti di lavori, servizi e forniture, con un PNRR che "passerà" per il 60% dei 200 miliardi proprio tramite appalti pubblici.

Il secondo – di merito – se siamo di fronte ad una riscrittura totale o ad una specie di Testo Unico, cioè di sistematizzazione dei vari interventi normativi avvenuti nel tempo (in particolare i decreti semplificazione del 2019, del 2020 e del 2021), correggendone alcune parti legate all'emergenza (si pensi agli affidamenti diretti o in procedura negoziata che hanno ridotto i bandi pubblici e relativa trasparenza e concorrenza) e soprattutto mantenendo - e rafforzando se possibile - le importanti tutele conquistate con le mobilitazioni e gli accordi (si pensi alle norme

sui commissari straordinari introdotte dalla legge 120/20 e al ruolo delle OO.SS.; al Durc di Congruità, dal 1 novembre operativo in virtù del Decreto Ministeriale 143/2021, alle norme a tutela dei lavoratori in sub appalto, alla corretta applicazione dei CCNL contro il dumping, alle positive novità in materia di anti mafia, ecc.). Inutile dire che noi siamo per la seconda ipotesi.

Per queste ragioni alcuni "paletti" vanno messi sin dalla legge delega e, poi, dovremmo presidiare la scrittura

dei decreti legislativi da parte del Governo: forti di un fatto però.

Molti positivi miglioramenti li abbiamo ottenuti con il Governo Conte 2 e con il Governo Draghi, riducendo il c.d. "gold plating amministrativo" (cioè la parte burocratica) ma rafforzando il "gold plating sociale", cioè tutte quelle tutele che le stesse Direttive Comunitarie consentono agli Stati nazionali a difesa dei diritti e dell'occupazione (si pensi all'alta incidenza del lavoro nero nel nostro Paese, ben superiore alla media Ue, alla dimensione di impresa che è tre, quattro volte inferiore a quella europea, alla mancanza di una legge per vincolare al rispetto erga omnes dei CCNL, alla presenza conclamata di criminalità organizzata, all'alto tasso di corruzione, ecc.). Quindi per coerenza e per il principio "pacta sunt servanda", non avrebbero giustificazioni eventuali passi indietro.

Allora tutta una serie di norme della legge delega che mettono il "deve" insieme al "può" per il rispetto dei CCNL, delle norme sulla salute e sicurezza, delle tutele nei sub appalti non vanno bene. Così come non vanno bene, per esempio, i ri-

chiami al massimo ribasso dopo che, proprio con le nostre mobilitazioni, lo avevamo “fatto uscire dalla porta” (fino a giungere al confronto positivo da cui è disceso l’art. 49 del decreto 77; si veda anche l’inserito speciale dedicato a ciò nel passato numero di Sindacato Nuovo). Sui principi di delega sono presenti, cioè, alcune definizioni e semplificazioni scritte in modo troppo generico e la cui traduzione potrebbe determinare, con i decreti legislativi successivi, la natura del Codice in un senso o in un altro, anche rispetto a tutele consolidate nel tempo e ormai patrimonio di tutti.

Per questo chiediamo alle forze politiche in Parlamento e allo stesso Governo di sostenere alcuni specifici emendamenti per ricondurre a norma generale quelle norme a tutela del lavoro e della sicurezza, oltre che della legalità, presenti nel dlgs. 50/2016, attuate poi con decreti successivi, e quelle tutele modificate/implementate positivamente nel tempo.

Diviene allora fondamentale che all’art. 1 della legge delega siano espressamente richiamate le inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza. Questo per evitare che il richiamo alle “Direttive Europee” sia limitato a quelle parti che spingono sulla concorrenza esasperata, senza bilanciarle con la tutela dei lavoratori.

Dobbiamo cioè difendere il positivo intervento sul nuovo art.105 del dlgs 50/2016 a seguito del Decreto 77/2021, convertito con la legge 108/2021 e che ha “risolto” la questione posta dalla procedura Ue di infrazione sui sub appalti (più liberalizzazione degli stessi a fronte di più garanzie per i lavoratori e di certezze sulla non “cedibilità dei contratti” per evitare sfasamenti nella concorrenza), introducendo nuove tutele che si aggiungono a quelle di cui al comma 16 dello stesso art. 105 (attuate ora dal Decreto Ministero del Lavoro 143/2021) e agli art. 30 (applicazione dei CCNL) 23 e 50.

Dobbiamo confermare e rafforzare il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti, inserendo alla lettera b) della legge delega un chiaro richiamo alla qualificazione informatica e l’interoperabilità, come criterio vincolante per la definizione di permanenza del titolo “stazione appaltante”, con particolare riferimento all’uti-

lizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, del ricorso al fascicolo virtuale dell’operatore economico e relativi motivi di esclusione, alle soglie dimensionali e alla complessità delle opere, servizi o forniture oggetto di appalto.

Alcune delle critiche anche delle attuali norme in tema di stazioni appaltanti, riguardano infatti la complessità dei criteri individuati per la qualificazione delle stesse, già nel dlgs. 50/2016. Al riguardo ricordiamo anche l’art. 53 del decreto 77/2021 (obbligo interoperabilità Banca Dati Anac, fascicolo virtuale dell’operatore economico e relativi motivi di esclusione, ecc.). Prima di scrivere nuove norme sarebbe saggio attuare quelle appena emanate!

Dobbiamo soprattutto essere chiari sui principi di delega, presenti nella lettera e). Il rispetto dei CCNL in relazione alle attività svolte anche in maniera prevalente, le garanzie di parità di trattamento economico e normativo e di applicazione dello stesso CCNL nel sub appalto devono essere obblighi non facoltà o peggio “sistemi premianti”. Cosa diversa è stabilire meccanismi premianti per chi occupa più giovani, più lavoratrici, più disabili, non certo quanto già previsto dall’attuale Codice.

Il punto è tanto politico quanto concreto. Le stesse direttive comunitarie riconoscono allo Stato Nazionale la potestà legislativa su condizionalità sociali. Non può essere una facoltà (come oggi non è infatti e questi aspetti non sono oggetto di contestazione in sede comunitaria) il rispetto del contratto nazionale e territoriale in relazione all’oggetto e prestazione, svolta anche in maniera prevalente (criterio del contratto leader, così da avere certezza nei costi stimati, ecc. e come previsto dall’attuale art. 30 c. 4) così come la stabilità occupazionale (non solo clausola sociale art. 50 ma anche subentro per fallimento, riassegnazione, ecc.) o il Durc di Congruità (oggetto anche di un

Accordo tra tutte le parti sociali del settore, recepito poi dal Decreto Ministero del Lavoro, attuativo del Codice, n. 143/2021) o le norme a tutela dei lavoratori in sub appalto introdotte novellando l’art. 105 comma 14, a seguito del DL 77/2021. Insomma non si possono certo ridurre le tutele che già vi sono nell’attuale Codice. Semmai alla luce delle buone pratiche, le attuali tutele andrebbero rafforzate, vista anche la significativa e positiva ripresa degli appalti pubblici, con ciò che questo comporta in termini di possibile aumento di irregolarità, infortuni, ecc..

Molto pericolosa è, infine, la norma prevista dalla lettera l) della legge delega che prevede una “tipizzazione dell’applicazione della clausola del massimo ribasso”, in quanto apre la stura alla sua adozione (c’è chi dice per limitarne l’uso, c’è chi dice per ampliarne il ricorso, esempio emblematico dell’ambiguità che attraversa l’intera legge delega). In realtà le Direttive Comunitarie indicano nell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa il criterio guida ed è anche per questo che il criterio di delega andrebbe proprio abrogato. In alternativa, a verifica della buona fede o meno del legislatore, si potrebbe aggiungere come criterio che non solo i costi della sicurezza (come è oggi e diamo scontato che vi rimangono), ma anche i costi della manodopera (visto il richiamo esplicito degli articoli 30 e 105, visto il Durc di Congruità) siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso. Insomma la legge delega deve da subito avere un indirizzo chiaro: quello che per produrre innovazione, sostenibilità, resilienza nel Paese, attraverso gli appalti pubblici, deve qualificare il lavoro e l’impresa, favorirne la crescita dimensionale e la capacità di investire in formazione, professionalità, nuovi processi e prodotti e non invece essere una leva per un ulteriore impoverimento e guerra tra persone. ■

## SINDACATONUOVO

Registrazione Tribunale di Roma N.57 del 9 maggio 2019

**Trimestrale della Fillea Cgil**  
**Direttore:** Barbara Cannata  
**Redazione:**  
 Graziano Gorla, Marco Benati

**Editore: Fillea Cgil**  
 sede: Via G. B. Morgagni, 27 - 00161 Roma  
 tel. 06.441141  
 e-mail: sindacatonuovo@filleacgil.it  
 sito internet: www.filleacgil.net

**Grafica, impaginazione e stampa**  
 Grafica Di Marcotullio Srls  
 Via di Cervara 139 - 00155 Roma  
 tel. 06.4515569



# ORDINANZA SISMA

a cura di REDAZIONE

**A** settembre 2021 il Commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini ha pubblicato l'Ordinanza n. 118 "Disposizioni relative alle attività delle imprese operanti nella ricostruzione e integrazioni delle ordinanze vigenti in materia di ripresa delle attività produttive danneggiate dal sisma".

Tra le novità introdotte dall' Ordinanza 118 risulta di particolare importanza l'estensione delle tutele per i lavoratori delle imprese in sub appalto nella ricostruzione privata post sisma, previste negli appalti pubblici dall'art. 49 d.l. 77/2021, che ha modificato l'art. 105 del Codice degli appalti pubblici. Di conseguenza i sub appaltatori che opereranno nei cantieri privati dovranno garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto. A dimostrazione che, se vi è la volontà politica, si possono estendere diritti e tutele per tenere insieme velocità, qualità del prodotto, tutele e diritti dei lavoratori. Altra importante novità introdotta dall'Ordinanza n. 118 è la destinazione di un fondo pari a circa 16 mln di euro per la formazione e la promozione della sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri, da realizzarsi anche per il tramite degli enti bilaterali paritetici territoriali specializzati sulla formazione, sicurezza e salute sul lavoro del settore dell'edilizia.

Per meglio illustrare le importanti novità introdotte dall'Ordinanza commissariale n. 118 pubblichiamo la circolare prodotta dal Dipartimento Legalità e Politiche del Territorio della Fillea Nazionale. ■

## Ricostruzione post sisma del centro italia, piu' tutele per i lavoratori in subappalto



Dipartimenti Politiche del Territorio e Legalità / Edilizia

Prot. 2021p.197/M.B./pp

Roma, 22 Settembre 2021

Alle strutture dell'Area Sisma 2016  
FILLEA CGIL

**Oggetto: Novità introdotte dall'Ordinanza del Commissario straordinario per il sisma 2016 (O.C.) n. 118: pagamento dei SAL, verifiche del Durc on line e Durc di congruità, subappalti, risorse per progetti degli enti bilaterali edilizia.**

Come già comunicato con la nostra precedente circolare del 21 settembre u.s. l'ordinanza commissariale n. 118 apporta importanti novità e ribadisce formalmente l'importanza del DURC di CONGRUITA' tanto a monte che a valle dei contributi, investendo come da ordinanza 78 tanto i Direttori Lavori che le imprese che gli USR. Di seguito proponiamo una sintesi dei provvedimenti che più interessano la nostra attività sindacale e che, in parte, abbiamo anche contribuito a inserire nel confronto unitario con il Commissario, a tutela dei lavoratori della ricostruzione.

### Pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) e di Fine Lavori (SFL) – artt. 1,2

#### Documentazione per la richiesta di pagamento del contributo pubblico

Al fine di velocizzare le fasi di pagamento dei contributi pubblici per la ricostruzione privata, la Direzione Lavori (DL), svolgendo un servizio di pubblica necessità, dovrà asseverare per ogni SAL e SFL (ferme restando le facoltà di controllo degli uffici competenti) la documentazione dei punti 1-2-3 e trasmettere quella del punto 4, secondo il seguente schema:

	DOCUMENTAZIONE ASSEVERATA/TRASMESSA DALLA DIREZIONE LAVORI	Danni Lievi I° SAL del 50%	Danni Lievi SFL del 100%	Danni Gravi I° SAL del 20%	Danni Gravi II° SAL del 40%	Danni Gravi III° SAL del 70%	Danni Gravi SFL del 100%
1	Stato di Avanzamento lavori e quadro economico, utilizzando i prezzi del contratto di appalto	X	X	X	X	X	X
2	Dichiarazione di tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici intervenute nei lavori	X	X	X	X	X	X
3	Avvenuta richiesta del Durc di Congruità (DL o Impresa esecutrice)		X		X		X*
4	Dichiarazione di impegno dell'impresa esecutrice di avvenuto pagamento dei subappaltatori e fornitori entro 30 giorni dalla riscossione del contributo dell'eventuale precedente SAL, e stesso impegno al pagamento entro 30 giorni dalla riscossione del corrente SAL.	X	X	X	X	X	X

**\* Per lo Stato finale dei Lavori per la ricostruzione per danni gravi, nella documentazione di avvenuta richiesta di Durc per congruità, dell'impresa esecutrice o del Direttore Lavori, deve essere indicato anche l'esito POSITIVO dello stesso Durc di congruità.**

#### Attenzione

- La Direzione Lavori nello svolgere la suddetta attività asseverativa (punti 1-2-3) svolge il ruolo di pubblico ufficiale (ex art. 357 codice penale);
- Ricordiamo che il DURC di CONGRUITA' è obbligatorio per tutte le opere pubbliche e per tutte le ricostruzioni private i cui importi complessivi siano pari o superiori a 50 mila euro.

#### Tempistica per la presentazione della domanda (da parte della DL) e per il pagamento dei contributi (da parte dell'USR)

Al fine di velocizzare la fase di pagamento la DL deve trasmettere alla USR la documentazione, nei seguenti termini:

	Danni Lievi	
	D.L. – domanda di contributo	U.S.R.
I° SAL del 50%	Entro 15 giorni	Pagamento entro 20 giorni
SFL	Entro 30 giorni	Pagamento entro 30 giorni

segue a pagina 14

## SFRUTTAMENTO E INTERMEDIAZIONE ILLECITA

### IL CASO DI MACERATA

di Matteo Ferretti |

SEGR. GEN. FILLEA CGIL MACERATA

L'inchiesta sulle S.A.E. nasce dall'attività svolta tra la fine del 2017 ed i primi mesi del 2018



dalla Fillea CGIL di Macerata nei cantieri sisma 2016 nella fase in cui venivano costruite le soluzioni abitative di emergenza.

Alcune aziende in subappalto, i cui amministratori sono poi risultati essere dei presta nome, si sono servite di più caporali per la ricerca e l'utilizzo di manodopera principalmente di nazionalità straniera: cittadini romeni e cittadini egiziani.

Gli operai erano quindi reclutati da soggetti della stessa nazionalità, venivano "gestiti" dagli stessi e da altri soggetti di nazionalità italiana e fatti lavorare in condizioni di totale irregolarità: contratti di lavoro assenti o applicazione di contratti collettivi non dell'edilizia, visite mediche di idoneità assenti, DPI non consegnati, lavoro straordinario e festivo non corrisposto, pagamenti forfettari, tentativi di estorsione, attivazione di carte di credito nelle quali venivano effettuati i pagamenti a nome di lavoratori che non ne avevano il possesso e nelle quali sono transitati anche decine di migliaia di Euro, manodopera senza documenti di soggiorno.

La Fillea CGIL una volta ottenuta la fiducia di questi lavoratori, minacciati già dai primi contatti, si è impegnata per fornire loro assistenza non solo legale, ospitandoli in luogo sicuro per garantire la loro incolumità nella fase di avvio delle denunce ed assicurando quindi la possibilità di testimoniare le condizioni di sfruttamento.

L'indagine e le intercettazioni che ne sono scaturite hanno reso evidente il sistema malavitoso che si era creato dietro queste costruzioni con risorse pubbliche, individuando soggetti con precedenti penali e legati ad associazioni criminali.

Pertanto i capi d'imputazione a carico dei soggetti implicati a vario titolo nella vicenda (amministratori, amministratori de facto, caporali) sono: Art 603 bis c.p. (intermediazione illecita di manodopera), Art 110 c.p. (Pena per concorrenza in reato), Art 21 L. 646/82 (subappalto illecito), Art 593 c.p. (omissione di soccorso), Art 610 c.p. (violenza privata), Art 56 e 629 c.p. (minacce).

La Fillea CGIL e la CGIL di Macerata, pertanto, si sono costituite parte civile unitamente ai lavoratori relativamente ai citati procedimenti. ■

#### Danni gravi

	D.L. – domanda di contributo	U.S.R.
I° SAL del 20%	Entro 15 giorni	Pagamento entro 20 giorni
II° SAL del 40%	Entro 15 giorni	Pagamento entro 20 giorni
III° SAL del 70%	Entro 15 giorni	Pagamento entro 20 giorni
SFL	Entro 30 giorni	Pagamento entro 30 giorni

#### Attenzione

- *Alla luce dei tempi più ristretti previsti per il pagamento del contributo all'impresa esecutrice si sottolinea l'importanza di comunicare tempestivamente all'USR ogni eventuale mancato pagamento dei lavoratori per esercitare la responsabilità in solido e la verifica della documentazione trasmessa dal Direttore Lavori.*

#### Verifica del DURC on Line e del DURC di Congruità da parte della USR prima del pagamento del contributo.

	Danni Lievi I° SAL del 50%	Danni Lievi SFL del 100%	Danni Gravi I° SAL del 20%	Danni Gravi II° SAL del 40%	Danni Gravi III° SAL del 70%	Danni Gravi SFL del 100%
Durc on Line per tutte le imprese intervenute	X	X	X	X	X	X
Durc di Congruità ex. Ord. Comm. N. 78 – per contributo complessivo superiore a € 50.000		X		X		X

#### Attenzione

- Nel caso di Durc negativo l'USR deve lasciare sospeso "il pagamento della quota parte del corrispettivo dovuto ai soggetti che non risultano in possesso di DURC regolare al momento della effettiva liquidazione, nei confronti dei quali la pubblica amministrazione provvederà ad attivare l'intervento sostitutivo, ai sensi dell'art.30, comma quinto, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (art. 1, c.5 e art. 2 c.8 dell'O.C. 118) per il pagamento dei contributi, degli accantonamenti alla Cassa edile e il pagamento dei lavoratori.*
- Per quanto riguarda il DURC di CONGRUITA' l'Ordinanza n.118 conferma che il rispetto dell'Ord. n. 78 sul DURC di Congruità "è vincolante al fine della concessione ed erogazione dei contributi".*

#### Percentuale dei lavori subappaltabili – (art. 3)

Il Commissario ha adeguato la percentuale dei lavori subappaltabili per quanto riguarda i cantieri per la ricostruzione privata da danni gravi (O. C. n. 19) secondo quanto previsto dal decreto semplificazioni d.l. 77/2021, pertanto il limite del sub appalto sarà del 50% fino al 31/10/2021, mentre successivamente si dovranno rispettare (art. 3, c.1 dell'ordinanza 118) i vincoli previsti dal nuovo comma 1 dell'art. 105 del Codice Appalti (dlgs. 50/2016) sulla nullità del contratto in caso di cessione del contratto, affidamenti a terzi dell'integrale esecuzione, prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alle categorie prevalenti.

Soprattutto per la tutela dei lavoratori delle imprese in subappalto nella ricostruzione privata (art. 3, c. 2) è stata esplicitamente prevista l'estensione delle tutele dell'art. 49 del d.l. 77/2021 per cui:

- il subappaltatore deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi CCNL qualora le attività coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto;
- il contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### Attenzione

*Come previsto dall'O. C. n. 19 art. 23 il contratto di appalto deve contenere l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte all'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto legge 189/2016 e in possesso di idonea qualificazione per le lavorazioni specialistiche, nonché l'importo dei lavori affidati.*

#### Comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori – (art. 4)

Al fine di facilitare la richiesta di contributo dei privati, il Commissario ha previsto la possibilità di posticipare la comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione del contributo.

#### Adeguamento del prezzario rispetto all'aumento dei costi dei materiali – (artt. 6,7)

Il Commissario ha provveduto ad adeguare i prezzi dei materiali e delle lavorazioni utilizzati nell'ambito della ricostruzione, previsti dal Prezzario Unico del Cratere (ex Ord. comm. n.78), con i seguenti aumenti:

- 6% per i fabbricati di uso residenziale;
- 11% fabbricati per le attività produttive.

segue a pagina 15



## SFRUTTAMENTO E INTERMEDIAZIONE ILLECITA

### IL CASO DI FIRENZE

di Giulia Masini | SEGR. FILLEA CGIL DI FIRENZE

“**C**emento Nero” è l'operazione, riguardante un caso di “caporalato” nel settore edile, condotta dalle squadre mobili di Firenze in collaborazione con Prato e Pistoia, che nel maggio del 2020 ha portato all'arresto di 11 persone (italiane e straniere). L'indagine della Procura di Prato è scaturita dalla denuncia della Fillea Cgil di Firenze che, dopo aver ricevuto il mandato da un lavoratore egiziano che vantava salari arretrati, ha raccolto informazioni sulle modalità di lavoro e reclutamento dei



lavoratori. La denuncia ha contribuito ad incrinare il “muro di omertà” alimentato dal sopruso e dalla consapevolezza di poter contare su un'ampia manodopera disposta a rinunciare ai propri diritti, pur di lavorare. Dalle intercettazioni e prove raccolte dalla Procura emerge che un sistema di reclutamento basato sullo sfruttamento (paghe inferiori ai minimi contrattuali, orari di lavoro massacranti, mancata contrattualizzazione dei rapporti di lavoro, buste paga fittizie)

con circa 60 lavoratori coinvolti, di cui 15 senza regolare permesso di soggiorno. I 60 lavoratori erano senza contratto, a quelli che lo avevano, veniva però richiesto di restituire parte di quanto era stato loro versato in busta paga (soprattutto l'importo della cassa edile). Tra gli arrestati i titolari di

due imprese e alcuni cittadini stranieri, per lo più egiziani, tutti accusati di essere caporali, reclutatori di forza lavoro per le due imprese edili. La procedura era semplice: gli stranieri venivano reclutati quotidianamente presso un punto di ritrovo nella città di Prato, trasportati sul luogo di lavoro con auto e pulmini e impiegati nella costruzione di case e negozi in oltre 30 cantieri in diverse province tra cui Firenze, Prato e Pistoia. Il ruolo di “reclutatore” era affidato ad alcuni stranieri che risultavano anche operai dipendenti delle stesse imprese. Dalle indagini è emerso anche il ruolo di una società pratese gestita da due fratelli che falsificava attestati di partecipazione degli operai a corsi di formazione su salute e sicurezza nei cantieri. Ad oggi vi è stata una prima udienza, in cui sono state emesse le sentenze di alcuni inquisiti, due sono ancora detenuti in carcere, altri condannati dopo il rito abbreviato. La prossima udienza si terrà il 16 dicembre 2021. Questa importante operazione della Procura di Prato ha fatto emergere la consapevolezza di quanto sfruttamento ed intermediazione di manodopera siano presenti in edilizia, di più di quanto generalmente si pensa. Questi odiosi fenomeni, che si sviluppano lungo la catena dei subappalti, sono dovuti alla mancanza di prevenzione e trasparenza di chi e a quali condizioni lavora nei cantieri, perché è solo con la trasparenza che si responsabilizzano anche i committenti e le imprese appaltatrici e tutte le figure responsabili del cantiere, essendo fondamentale, per la lotta al caporalato, coinvolgere chi effettivamente utilizza le squadre di operai sfruttati. Non è accettabile che ad esempio questo possa accadere in appalti di importanti committenti per lavori di milioni. La Fillea di Firenze che è stata ammessa come parte civile nel processo continuerà ad essere presente alle future udienze del processo e a renderne conto ai lavoratori tutti del nostro territorio. ■

Tali aumenti si applicano alle nuove istanze di ricostruzione presentate a decorrere dall'entrata in vigore dell'Ordinanza e anche per quelle già presentate ma in corso di esame e non ancora decretate (per quest'ultime su richiesta dell'interessato). Inoltre è data la possibilità, alla Direzione Lavori, per le lavorazioni eseguite dal 01/01/2021 al 31/10/2021, di contabilizzare gli aumenti dei prezzi dei materiali come previsti dal d.l. 73/21.

#### Attenzione

- *Gli aumenti del costo delle lavorazioni riguardano la colonna dei materiali e non del costo minimo della manodopera riportata nel Prezzario unico del cratere. Questi aumenti ovviamente comporteranno un aumento del costo complessivo dell'opera e di conseguenza anche della soglia di congruità del costo della manodopera.*

#### Requisiti di qualificazione delle imprese e dei tecnici – (art. 9)

L'attestazione SOA per la ricostruzione privata deve essere posseduta per i lavori di importo superiori a € 258.000. Questo non si applica per le lavorazioni riguardanti il c.d. super bonus (art. 9, c. 2).

#### Utilizzo delle economie Ord. n. 98 (circa 18 milioni) – art. 16

Come da noi rivendicato in più occasioni, vengono destinate le importanti risorse del fondo Inail dell'Ord. n. 98 (avente oggetto i rimborsi delle spese delle aziende per interventi per la prevenzione da rischio Covid), “per il finanziamento di formazione in materia di salute e sicurezza da realizzarsi anche per il tramite degli enti bilaterali paritetici territoriali del settore edilizia”.

Tali risorse inoltre possono essere utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi dei protocolli di legalità previsti dall'Accordo di collaborazione tra la Struttura di Missione e Commissario straordinario del 30/04/2021.

Le specifiche destinazioni e le modalità attuative saranno oggetto di prossimi decreti del Commissario.

#### Attenzione

- *Riteniamo importante sollecitare i territori ad iniziare fin da subito l'elaborazione di progetti che dovranno essere presentati dagli Enti bilaterali, riguardo ad esempio: formazione e informazione sulla sicurezza diffusa sul territorio, campagne informative e vaccinali sul rischio da covid (ad esempio con camper dedicato); presidi sanitari territoriali e campi base per i lavoratori, alloggi per eventuale isolamento e/o cura di lavoratori positivi al covid 19, certificazione dei percorsi formativi,.....*

Le novità dell'Ordinanza n. 118 sopra riportate sono molto importanti e rientrano anche nel percorso da noi sostenuto in questi ultimi mesi per la sottoscrizione e l'applicazione dei Protocolli legalità territoriali, pertanto come sempre siamo a disposizione per ogni chiarimento e supporto che si dovesse rendere necessario.

di **Ezio Giorgi** |  
DIPARTIMENTO EDILIZIA  
DELLA FILLEA CGIL NAZIONALE

# LAVORI GRAVOSI

**I lavori della  
Commissione tecnica  
del Governo presieduta  
da Cesare Damiano**

**P**er mitigare le rigidità introdotte dalla riforma delle pensioni del 2011 – c.d. riforma Fornero – si sono resi necessari i correttivi per tener conto della gravosità dei lavori e delle reali aspettative di vita in base al lavoro svolto. Sulla base del principio che non tutti i lavori sono uguali per usura, per rischio infortunio e malattia professionale, è stata introdotta nel 2017 l'Ape sociale quale meccanismo di flessibilità per l'accesso al pensionamento.

Con la l. 232/2016 è stata redatta la prima lista di 11 lavori gravosi, lista successivamente integrata da altre quattro categorie dalla l. 205/2017. Si tratta dell'elenco di lavori che nel caso siano stati svolti dal lavoratore, per almeno 6 anni negli ultimi sette, oppure per almeno 7 anni negli ultimi 10 (l'attestazione può essere fatta, per i lavoratori edili, dalla cassa edile/edilcassa), lo stesso lavoratore può accedere all'Ape sociale, con 36 anni di contributi e 63 anni di età.

Il 17/11/2020 il Governo ha istituito una



commissione tecnica presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presieduta, su delega del Ministro, da Cesare Damiano, composta da tecnici INPS, INAIL, Istat e anche da esperti nominati dalle parti sociali, con il mandato di definire, entro il 2021, una proposta di integrazione di mansioni lavorative gravose da presentare in un'apposita relazione alle Camere.

Questa commissione, partendo dal riconoscimento che non tutti i lavori sono uguali, e che alcune lavorazioni espongono a fattori di rischio specifici che inci-

dono, nel tempo, sulla condizione fisica individuale e dunque sulla capacità di prosecuzione dell'attività lavorativa nonché in generale sull'aspettativa di vita della lavoratrice e del lavoratore, dovrebbe fornire al decisore politico, gli strumenti per operare una riforma delle pensioni che tuteli le categorie più esposte al rischio professionale.

Con questi obiettivi la commissione ha scelto di orientare i propri lavori su due diverse posizioni di valutazione, presentando a settembre 2021 un primo rapporto degli studi realizzati.

## Elenco delle 15 categorie di lavori gravosi

- a) Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici - Classificazioni Istat 6.1 - 8.4.1 - 8.4.2
- b) Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni - Classificazioni Istat 7.4.4.2 - 7.4.4.3 - 7.4.4.4
- c) Conciatori di pelli e di pellicce - Classificazioni Istat 6.5.4.1
- d) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante - Classificazioni Istat 7.4.1.1 e personale viaggiante
- e) Conduttori di mezzi pesanti e camion - Classificazioni Istat 7.4.2.3
- f) Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- g) Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza - Classificazioni Istat 5.4.4.3
- h) Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido - Classificazioni Istat 2.6.4.2
- i) Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati - Classificazioni Istat 8.1.3.1
- l) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia - Classificazioni Istat 8.1.4.1 - 8.1.4.3
- m) Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti - Classificazioni Istat 8.1.4.5
- n) Operai dell'agricoltura, zootecnia e pesca - Classificazioni ISTAT 6.4.1 - 6.4.2 - 6.4.3 - 8.3.1 - 8.3.2
- o) Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative - Classificazioni Istat 6.4.5.2 - 6.4.5.3
- p) Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al d.lgs. n. 67/2011 - Classificazioni Istat 7.1.2.1 - 7.1.2.2 - 7.1.2.3 - 7.1.3
- q) Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne - Classificazioni Istat 7.4.5 e personale viaggiante



## 1 – Ridefinizione degli indici di gravosità e proposte di semplificazione della normativa

Il primo ambito di ricerca è stato costruito prendendo in considerazione tre aspetti:

- affinità di alcune categorie professionali con quelle della lista dei lavori gravosi;
- classificazione delle attività gravose in base ad alcuni indicatori;
- possibili interventi di semplificazione della normativa in vigore.

L'Inail in interlocuzione con l'Inps ha evidenziato una serie di altre categorie di lavorazioni e ulteriori raggruppamenti professionali in base alla rischiosità infortunistica e/o malattia professionale che potrebbero essere incluse tra i lavori gravosi.

In base alle proposte di ampliamento dell'elenco delle lavorazioni gravose avanzate dall'Inail, l'Inps ha presentato una serie di stime di spesa, tenendo conto anche delle risorse, non completamente utilizzate, di quelle già stanziare per l'Ape sociale.

## 2 – Analisi di alcuni progetti di ricerca tra i quali "The health equity impact of increasing age of retirement" (L'impatto sulla sostenibilità del sistema sanitario dell'aumento dell'età pensionabile).

Un gruppo tecnico ristretto ha fornito un contributo scritto alla "Commissione Damiano" individuando, in base a studi e analisi in materia di gravosità dei lavori, elementi da utilizzare per una valutazione strettamente tecnica delle categorie di lavorazioni da introdurre nella lista dei lavori gravosi che sono:

- onerosità ergonomica della mansione che si manifesta principalmente con il logoramento dell'apparato muscoloscheletrico;
- carico psicosociale che esprime lo stress correlato al lavoro, così importante per il rischio metabolico, cardiovascolare e per la salute mentale;
- rischiosità per la sicurezza che si esprime nelle conseguenze infortunistiche della incidentalità.

In base a questi tre indicatori sono state prodotte graduatorie di professioni per gravosità decrescente, mettendo in evidenza in testa alla classifica professioni notoriamente pesanti dal punto di vista muscoloscheletrico nell'agricoltura, navigazione e pesca e costruzioni e all'estremo opposto le professioni intellettuali dei servizi e del pubblico impiego. ■

di **Serena Morello** |  
DIPARTIMENTO IMPIANTI FISSI  
- FILLEA CGIL NAZIONALE

## Il riconoscimento dell'Ape sociale e dei precoci

**N**egli ultimi anni più volte abbiamo raccolto richieste di chiarimento e rilevato criticità in merito all'accesso all'ape sociale o pensionamento anticipato come lavoratori "precoci" relativamente a quelle categorie, cosiddette gravose, ricomprese nella tabella A del DM 5 febbraio 2018 e che per il nostro settore riguardano ad oggi l'edilizia e il comparto del lapideo.

A partire dal 2018 le professioni rientranti tra le categorie dei lavoratori gravosi vengono identificate attraverso l'attribuzione di un codice Istat inserito dall'azienda, rispetto all'attività lavorativa che viene svolta.

Anche rispetto alle categorie di lavoro oggi ricomprese dalla normativa abbiamo però registrato difficoltà nel compilare le domande e nei codici utilizzati dalle aziende che devono corrispondere a quanto indicato dalla legge. Abbiamo riscontrato anche codici obsoleti in utilizzo presso le agenzie per l'impiego che rischiano di essere fuorvianti anche per i lavoratori e/o le aziende che di conseguenza non si riconoscono nell'alveo della normativa.

Le categorie presenti nella tabella A della Legge sono state evidenziate attraverso codici Istat a due, tre o a quattro sotto codici (digniti), e vanno incluse tutte le professioni lavorative che hanno la "matrice dei codici riportati in tabella A" (cioè il codice principale per esempio 6.1 e suoi sottocodici)

Per essere più chiari, prendiamo a riferimento la lettera a) della tabella del DM 5 febbraio 2018 **A) operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici** classificate con i seguenti codici Istat 6.1 – 8.4.1 – 8.4.2

Prendendo in esame il codice Istat 6.1 sono ricompresi:

"Artigiani e operai specializzati dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici", quindi, potranno essere incluse tra le attività gravose, tutte le professioni che hanno avuto un'attribuzione di codice Istat con la matrice 6.1, saranno quindi da includere tutti i sotto codici, che per comodità riportiamo:

- 6.1.1.1.0 Brillatori e artigieri in cave e miniere
- 6.1.1.2 Tagliatori di pietre, scalpellini e marmisti
- 6.1.1.2.0 Tagliatori e levigatori di pietre, scalpellini e marmisti
- 6.1.2.1 Muratori in pietra, mattoni, refrattari
- 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
- 6.1.2.2 Muratori in cemento armato
- 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti
- 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
- 6.1.2.3 Carpentieri e falegnami nell'edilizia (esclusi i parchettisti)
- 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
- 6.1.2.4 Ponteggiatori
- 6.1.2.4.0 Ponteggiatori
- 6.1.2.5 Armatori di gallerie, addetti all'armamento ferroviario e professioni assimilate
- 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
- 6.1.2.5.2 Armatori di ferrovie
- 6.1.2.6 Pavimentatori stradali e professioni assimilate
- 6.1.2.6.1 Asfaltisti
- 6.1.2.6.2 Lastricatori e pavimentatori stradali
- 6.1.2.7 Montatori di manufatti prefabbricati e di preformati
- 6.1.2.7.0 Montatori di manufatti prefabbricati e di preformati

Lo stesso ragionamento vale per tutte le altre attività presenti nella tabella A del Dm 5 febbraio 2018.

Considerando l'imminente scadenza delle domande di Ape sociale e precoci, per l'anno 2021, riteniamo importante che tutti i lavoratori che hanno i requisiti possano inoltrare la domanda di pensione anticipata e facciano compilare il modello Ap116 così da poterla **presentare entro il 30 novembre 2021**. È indispensabile verificare che nella compilazione del modello Ap116 i codici Istat inseriti dalle aziende corrispondano a quelli suddetti e che siano aggiornati. ■



a cura di **Barbara Cannata**

## Buone notizie in pillole fuori e dentro la Fillea

### In

■ **Sicurezza sul lavoro:** in tutti i territori si stanno sottoscrivendo accordi e protocolli per innalzare il livello di sicurezza nei cantieri e fermare la strage di lavoratori che sta accompagnando la ripresa del settore. Qui ne elenchiamo alcuni:

■ **Brindisi.** Accordo sindacati parti datoriali sui temi della formazione continua dei lavoratori edili, in aggiunta a quella di ingresso al cantiere. Nel progetto saranno coinvolti gli enti bilaterali e la Prefettura, alla quale periodicamente verranno riportati i dati per consentire la verifica di eventuali anomalie nei cantieri.

■ **Genova.** Primi in Italia, i lavoratori edili di Genova avranno entro la fine dell'anno il pass digitale, una sorta di "carta di identità" che verrà rilasciata dalla Cassa Edile e conterrà tutte le informazioni riguardanti il lavoratore e l'impresa, con l'obiettivo di garantire più sicurezza e trasparenza nei cantieri. Istituito inoltre presso la Prefettura un tavolo tecnico permanente sulla sicurezza nei cantieri, di cui faranno parte anche i sindacati e gli enti bilaterali edili.

■ **Salerno.** Dal 1 novembre attiva la piattaforma S.I.N.O.P. (Sistema Inserimento Notifiche Preliminari), un applicativo web realizzato sulla base dell'"Accordo organizzativo per la sicurezza nei cantieri e il contrasto al lavoro nero", sottoscritto lo scorso 8 luglio dalle parti sociali e le varie istituzioni territoriali, tra cui Prefettura, Ispettorato Territoriale del Lavoro, Azienda Sanitaria Locale, Direzioni Provinciali di INPS e INAIL, Fillea Filca Feneal, Associazione Costruttori Edili (ANCE), ANCI Campania.

■ **Ricostruzione post sisma.** Dopo Teramo, Ascoli, Fermo, L'Aquila, Rieti, sottoscritto anche a Perugia il protocollo di legalità nei cantieri della ricostruzione. Previsti monitoraggio con badge elettronico, formazione per la manodopera coinvolta nei cantieri "complessi" ed un elenco di manodopera da cui le imprese potranno attingere.

■ **Palermo.** L'idea lanciata dalla Fillea nel luglio scorso di costituire una "comunità energetica" allo Zen, con la partecipazione diretta degli abitanti del quartiere, è piaciuta. Al punto che è stata adottata e inserita a pieno titolo tra le attività del Laboratorio di Progettazione Ambientale "A" del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura.

■ **Forlì - Cesena e Rimini.** Sottoscritto il contratto territoriale per i lavoratori delle imprese edili industriali e cooperative delle province di Forlì-Cesena e Rimini. Si tratta del primo rinnovo in tutta la regione che integra il contratto collettivo nazionale di lavoro a circa due anni dalla scadenza. Hanno firmato l'accordo, insieme alle sigle sindacali, Ance, Legacoop, Confcooperative e Agci.

■ **Siracusa.** Al via la trattativa per il rinnovo del Contratto provinciale dell'edilizia. Per i segretari generali degli edili Cgil Cisl Uil territoriali "è il momento di rinnovare il contratto, valutando, tra le altre cose, gli elementi variabili delle retribuzioni di competenza provinciale, investire sulla sicurezza e lanciando un piano straordinario di formazione dei lavoratori disoccupati del settore".

■ **Forlì.** Elette le Rsu della Atl Group di Santa Maria Nuova, la lista della Fillea Cgil ha confermato i propri rappresentanti aziendali, Marta Mazzoli ed Emanuele Bonoli, a cui sono andati il 95% dei voti espressi. Buon lavoro ai nostri Rsu!

■ **Nuovi segretari Fillea.** In bocca al lupo ai nuovi segretari generali della Fillea di Como Luca Vaccaro, della Fillea Chieti - Pescara Marco Ranieri. Un grande abbraccio ai segretari uscenti, Renzo Andreotti e Dovi Aloumoun (che resta nella segreteria provinciale).

### Out

■ **Milano.** Dopo anni di test, di anticipazioni e di lavoro congiunto tra amministrazioni pubbliche e imprese - in particolare Regione Lombardia e Ance - debutta Market Inerti, il "borsino" per la compravendita di inerti provenienti da impianti di riciclo, certificati e pronti per l'impiego nell'edilizia e nelle opere pubbliche su quasi tutto il territorio italiano. Protagonisti del sistema saranno le imprese di costruzione e i gestori degli impianti di trattamento e recupero, ma un ruolo importante lo avranno anche i tecnici progettisti e le pubbliche amministrazioni. La piattaforma è accessibile dal sito dell'Arpa regionale e consultabile da tutti operatori del settore, a livello nazionale.

■ **Pordenone.** Per la prima volta, le iscrizioni ai corsi della scuola edile provinciale saranno aperte anche alle ragazze. I corsi dell'ente bilaterale sono rivolti a giovani che hanno un diploma di scuola superiore (almeno triennale) e che intendono trovare immediata

occupazione nelle diverse specialità delle costruzioni, non ultime quelle legate alle nuove competenze e professionalità richieste su risparmio energetico, messa in sicurezza, incentivi e bonus fiscali.

■ **Belluno.** La scuola edile di Sedico batte tutti sul tempo: i suoi allievi sono i primi ad essere formati come operatori per la gestione digitale del cantiere, che consentirebbe di risparmiare 20 ore di lavoro a persona, ridurre i ritardi del 50% e gli errori del 30%, guadagnare 2 settimane sul controllo costi.

■ **Ferrara.** Patto tra Comune e Acer per riqualificare 16 edifici. L'iniziativa pilota vedrà un pacchetto di lavori su un intero quartiere, per un totale di 19 milioni di euro, nell'ambito di un piano di riqualificazione urbana che - per tipologia - sarà il primo in Italia. Al via la selezione dell'impresa esecutrice.

■ **Milano.** Le aree dismesse vivono nei progetti degli studenti: questo il senso dell'iniziativa Ri-Abitiamo con cui gli Amici della Biennale hanno chiamato a raccolta 200 scuole superiori. Tantissimi i progetti, la proposta vincente quella dei ragazzi dell'Artistico Caravaggio, che hanno immaginato la trasformazione dell'ex stabilimento della Innocenti di Lambrate in una enorme serra pubblica.

■ **Reggio Emilia.** Ultimati i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica per il primo condominio che ha beneficiato del superbonus, un edificio degli anni '70, 20 unità abitative, per un importo totale di un milione di euro, migliorando le prestazioni energetiche oltre il requisito minimo indicato dalla normativa.

■ **Udine.** Dall'innovativo corso di laurea triennale in Tecniche dell'Edilizia e del territorio escono i primi laureati, con la soddisfazione del coordinatore del corso "sono figure altamente richieste per il ruolo intermedio fra il progettista laureato magistrale in ingegneria civile o in architettura e i tecnici che lavorano su un'opera edilizia o territoriale".

■ **Parma.** Per tutti gli abitanti è l'isolato dell'ex Toyland, il negozio di giocattoli all'ingrosso più noto della città, con 51 anni di storia alle spalle. Ora il vecchio capannone lascerà spazio, senza variazioni di volume, ad un modernissimo condominio in legno super efficiente, composto da 45 unità abitative. Sarà uno dei primi casi in Italia di ristrutturazione con ricostruzione usando il superbonus. Grazie all'incentivo, gli alloggi sono stati già venduti tutti...una condizione più unica che rara, di questi tempi.



**SABATO 13 NOVEMBRE**

**2021** ROMA, PIAZZA SS. APOSTOLI, ORE 9.30

# MANIFESTAZIONE NAZIONALE DEGLI EDILI

VITO PANZARELLA

ENZO PELLE

ALESSANDRO GENOVESI

MAURIZIO LANDINI

LUIGI SBARRA

PIERPAOLO BOMBARDIERI

**#BastaOver60suiPonteggi**  
**#BastaMortiSulLavoro**





# STUDI DI SETTORE

*Marzo 2021*  
.....

**Andamento congiunturale  
economia e settore delle  
costruzioni /Indicatori economici**

*Giugno 2021*  
.....

**Mercato del lavoro**

*Settembre 2021*  
.....

**Lavoro ir/regolare e welfare  
contrattuale**

*Dicembre 2021*  
.....

**Salute e sicurezza**

**Rapporto annuale:  
Figure professionali verdi nel  
settore delle costruzioni,  
inquadramento e fondi integrativi**